



ORIGINALE



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE DI MINORI.**

Approvato dal coordinamento istituzionale dell’Ufficio di Piano dei Comuni di Somma Vesuviana – Cercola – Massa di Somma – Pollena Trocchia - Sant’Anastasia e Volla con verbale n. 123 del 20/05/09

Recepito ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2009

IL SINDACO
Dr. Raffaele Allocca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Luisa Dovetto

INDICE

- ART. 1) – FINALITÀpag. 2
- ART. 2) – ISTITUZIONE DEL “SERVIZIO per l’AFFIDO
e la SOLIDARIETÀ FAMILIARE” (SASF).....pag. 3
- ART. 3) – COMPOSIZIONE SASF pag. 3
- ART. 4) – EQUIPE CENTRALE: COMPOSIZIONE
E FUNZIONIpag. 4
- ART. 5) – COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL’EQUIPE
TERRITORIALE INTEGRATApag. 4
- ART. 6) – INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PRO-
MOZIONE ALLA SOLIDARIETA’ FAMILIARE.....pag. 6
- ART. 7) – ORGANIZZAZIONI DI BASE DEGLI
AFFIDATARI (OFA)pag. 6
- ART. 8) – IL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO (PSEI).....pag. 7
- ART. 9) – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI pag. 7
- ART. 10) – DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA
D’ORIGINEpag. 8
- ART. 11) – ABBINAMENTO MINORE/AFFIDATARIOpag. 9
- ART. 12) – AFFIDAMENTO FAMILIARE PART-TIME.....pag. 9
- ART. 13) – CASI PARTICOLARI..... pag. 10
- ART. 14) – DEISTITUZIONALIZZAZIONE..... pag. 10
- ART. 15) – RACCOLTA, TENUTA E TRASMISSIONE
DEGLI ATTIpag. 10
- ART.16) – RUOLO DEI COMUNI..... pag. 11
- ART.17) – NORME TRANSITORIE E FINALI.....pag.11

Regione Campania - Provincia di Napoli

Ambito Territoriale NA 10

Comuni di Somma Vesuviana (Comune capofila), Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia e Volla

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

PREMESSA

I Comuni dell'Ambito NA10, Somma Vesuviana (Comune capofila), Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia e Volla, riconoscono e sostengono il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Quando il nucleo familiare non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, è possibile ricorrere, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze: all'affido familiare a famiglie, preferibilmente con figli, o a persone singole.

L'affidamento familiare è un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

Il seguente regolamento disciplina l'istituto dell'affidamento familiare nel territorio dell'ambito territoriale NA 10, fatte salve le prescrizioni delle *Linee di Indirizzo Regionali per l'Affidamento Familiare* Del.G.R.644/04, (convertita in regolamento regionale con Del.C.R. n°309-2/05), della legge *Diritto del minore ad avere una famiglia* n° 184/83 e ss.mm., degli artt. 330 e ss. del Codice Civile, nonché le indicazioni ed i principi generali dell'ordinamento giuridico campano ed italiano.

Il presente regolamento si applica anche, ove compatibile, ai casi di affidamento di minori a terzi disposti dal giudice ordinario in corso di separazione, giudiziale ai sensi dell'art. 6, comma 8, legge n°898/1970, ed ai casi di affidamento di minori disposti dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 371, comma 1, del Codice Civile, nonché ai "minori stranieri non accompagnati" di cui al D.P.C.M.535/1999 presenti sul territorio dei comuni dall'Ambito.

Art. 1)- FINALITÀ

L'affidamento familiare è attuato dagli Enti titolari o delegati (Comuni, ASL,).

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Esso deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere anzi possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la

condizione di momentanea precarietà. Ha lo scopo di offrire al minore, la cui famiglia si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di curarsi di lui, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico e idonee a recuperare e conservare il suo passato, mantenendo (ove possibile) i vincoli affettivi con la famiglia d'origine.

L'affidamento familiare a seconda dei casi e dell'istituto giuridico utilizzato può essere:

- a tempo determinato, se disposto ai sensi della legge 184/83 e successive modifiche;
- a tempo indeterminato, se disposto ai sensi degli articoli 330 e 333 del C.C.

I Comuni dell'Ambito territoriale NA 10 ritengono che l'affidamento familiare debba prioritariamente applicarsi in quanto esso risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita e alla loro educazione. L'affidamento familiare, infatti, è un intervento socio-educativo che garantisce ai minori allontanati dal nucleo familiare di origine, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e, soprattutto, le relazioni affettive da parte di altri adulti "in funzione genitoriale" sostenuti dalla azione coordinata e integrata di operatori sociali e sanitari chiamati ad applicare l'affidamento familiare.

I Comuni dell'Ambito territoriale NA 10 ritengono che l'affidamento sia un intervento socio-educativo che deve essere attivato e attuato, da parte degli operatori sociali dei Servizi Sociali Professionali del territorio e degli operatori sociali e sanitari dell' UOMI dei Distretti sanitari n°75 e n°76 della ASL NA/4, in via prioritaria rispetto alla ipotesi di interventi di inserimento in strutture residenziali dei minori, allontanati temporaneamente dal loro nucleo familiare, salvo specifiche e motivate valutazioni tecniche tali da giustificare, nell'esclusivo interesse di cura del minore, l'opzione per comunità specializzate, come ad esempio nei casi di accoglienza di minori vittime di maltrattamenti e/o abusi sessuali intrafamiliari.

Art. 2)- ISTITUZIONE DEL "SERVIZIO per l'AFFIDO e la SOLIDARIETÀ FAMILIARE" (SASF)

I Comuni dell'ambito territoriale NA 10, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1 del presente regolamento, istituiscono la specifica struttura d'Ambito di cui alle Linee d'Indirizzo Regionali, denominandola Servizio per l'Affido e la Solidarietà Familiare (di qui in avanti denominato SASF).

Istituiscono altresì l'Anagrafe d'Ambito degli Affidatari e la relativa Banca Dati, gestita dal SASF secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 3)- COMPOSIZIONE SASF

L'ambito territoriale realizza l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di professionalità diverse, sociali e sanitarie, dell'area famiglia - infanzia - età evolutiva. A tale fine istituisce il SASF che è articolato nei seguenti organi:

1. Un'équipe centrale, costituita dal coordinatore e dagli operatori in servizio presso l'ufficio di piano dell'Ambito NA 10;
2. Un'Équipe Territoriale Integrata per ciascun comune (di qui in avanti denominata ETI, entrata in vigore dal gennaio 2007 secondo il "Protocollo per l'istituzione e la gestione dell'Equipe territoriale Integrata"), deputata alla presa in carico dei singoli percorsi di affidamento familiare, di cui all' art. 5 del presente regolamento;

3. Le Organizzazione di Base degli affidatari (di qui in avanti denominata OFA), limitatamente ai percorsi che coinvolgono affidatari ad essa afferenti, e previa stipula di atti di intesa così come previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.

Il SASF ha sede operativa presso la sede dell'Ufficio di Piano di Zona e rientra tra le prestazioni sociosanitarie integrate, nonché tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali resi obbligatori dalla L.R. 11/2007, art. 5 co. 2 lettera c.

ART.4)- EQUIPE CENTRALE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

L'équipe centrale è costituita dal coordinatore e dagli operatori in servizio presso l'ufficio di piano dell'Ambito NA 10.

In particolare è attribuita la funzione tecnica e di coordinamento al Coordinatore, secondo le modalità stabilite dallo statuto del Comune capofila dell'Ambito territoriale NA 10 e dai regolamenti dell'Ambito territoriale NA 10.

L'équipe centrale svolge le seguenti funzioni:

- coordina le varie componenti del SASF ;
- su segnalazione del caso da parte del responsabile del servizio sociale dei singoli comuni, cura il pre-abbinamento del minore-famiglia affidataria attingendo dalla Banca dati predisposta ;
- promuove e realizza occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio- sanitari coinvolti nella materia;
- promuove la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- predispone una banca dati delle risorse da mettere in rete con gli altri servizi affidi del territorio provinciale e, per poter intervenire con sempre maggiore tempestività ed adeguatezza sull'emergenza, si propone, in collaborazione con il volontariato, la realizzazione di reti familiari;
- istituisce l' "Anagrafe degli Affidatari".

Art.5) COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'EQUIPE

TERRITORIALE INTEGRATA

L'équipe territoriale integrata, come viene disciplinata all'interno del "Protocollo per l'istituzione e la gestione dell'équipe territoriale integrata", ha competenza sul territorio del comune di riferimento ed è composta da:

- Assistente Sociale del comune competente;
- Referente UOMI Asl NA 4 del distretto competente;
- Figura strumentale dell' Istituto scolastico frequentato dal minore;
- Coordinatore locale Servizio integrato a sostegno dell' infanzia e dell' adolescenza;
- Coordinatore locale progetto sostegno delle responsabilità familiari;

Il Responsabile del Servizio sociale del singolo comune convoca l'équipe territoriale integrata per la valutazione dei casi segnalati, e qualora venisse riconosciuta la necessità di attivare un percorso di affidamento familiare, invia al coordinamento dell'Ufficio di Piano

un verbale relativo al caso al fine di poter procedere all' abbinamento minore- affidatario come da art.11.

L'équipe territoriale integrata svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) cura l'abbinamento affidatario/i-minore, considerando anche i rispettivi contesti socio - culturali di appartenenza;
- b) predispone per ciascun caso il progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve indicare le motivazioni dell'affido ed esplicitare la sua durata e gli impegni degli affidatari, degli affidanti e del Servizio, che assicura la dovuta vigilanza per il periodo di affidamento;
- c) predispone e cura una apposita *Cartella Utente* per ciascun minore in affidamento e per la relativa famiglia d'origine;
- d) è responsabile del progetto di cui al punto precedente, nonché del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti onde rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro;
- e) fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia d'origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell'affido;
- f) accoglie le richieste di informazione generale e invia all'équipe centrale le famiglie disponibili all'affido;
- g) segue e coordina il progetto di affido familiare mantenendo, in collaborazione con l'équipe centrale, i rapporti con le autorità giudiziarie minorili competenti;
- h) invia, fatta eccezione per gli affidi amministrativi che non richiedono alcun visto di esecutività, una relazione almeno semestrale di aggiornamento al giudice tutelare o al tribunale per i Minorenni circa l'andamento del programma di affidamento, la sua presumibile durata e sulla evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine del minore. Negli affidi giudiziari, per i quali il servizio intenda ottenere la proroga dell'affidamento familiare o una modifica del provvedimento in corso di esecuzione, la suddetta relazione andrà inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, essendo necessaria la richiesta del P.M. per l'apertura del nuovo procedimento;
- i) cura il rapporto con gli insegnanti dei minori in affidamento, per aiutarli a realizzare una piena accoglienza e fornire risposte competenti nelle situazioni didattiche e sociali che chiamano in causa la sua situazione familiare;
- j) agevolano l'accesso e la frequenza del minore a percorsi educativi e sociali, attraverso il coinvolgimento delle associazioni e di tutti gli spazi presenti sul territorio;
- k) invio dei Dati Affido e di una relazione semestrale sull'attività svolta all'equipe centrale per la realizzazione della banca dati affido dell'Ambito.

Nell'eventualità che operatori sanitari del DSM, Ser.T della ASL NA 4 o dei "punti nascita" presenti sul territorio rilevino minori che possono beneficiare del servizio affido, segnaleranno il caso ai Responsabili del Servizio sociale del comune di appartenenza. Questi ultimi convocheranno l'équipe territoriale integrata a cui parteciperanno anche gli

operatori di cui sopra, al fine di assicurare una completa ed integrata presa in carico del caso.

Art.6) INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

ALLA SOLIDARIETA' FAMILIARE

Tutte le componenti del SASF in collaborazione con le Organizzazioni di affidatari, le Organizzazioni no-profit ed associazioni presenti sul territorio sono deputate a:

1. sensibilizzare la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento familiare ed individuare famiglie e persone singole disponibili all'affidamento e, più in generale, l'avvio di percorsi di cittadinanza attiva e di volontariato organizzato;
2. formazione, iniziale e permanente, delle famiglie o persone singole disponibili all'affidamento familiare, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, sociali, psicologici, pedagogici, esperienziali, antropologici e motivazionali del percorso dell'affidamento familiare. Sostegno alla preparazione dei figli degli affidatari;
3. cura delle relazioni e promozione/gestione delle collaborazioni con le agenzie competenti in materia di affidamento familiare (Uffici dei Giudici Tutelari, Tribunali per i Minorenni, Servizi residenziali e semi-residenziali; autonomie scolastiche, terzo settore, ...);
4. promozione di gruppi di mutuo e auto-aiuto di affidatari, stimolandone la realizzazione delle OFA;
5. promozione e realizzazione di occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori sociosanitari coinvolti nella materia.

Art. 7) ORGANIZZAZIONI DI BASE DEGLI AFFIDATARI

(OFA)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, laddove sul territorio dell'Ambito siano presenti una o più OFA, il Responsabile del SASF promuove ogni iniziativa utile alla stipula di specifici atti d'intesa tra le stesse e il SASF, finalizzati alla loro partecipazione, alle attività di affidamento familiare ed a quelle ad esse connesse, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli atti di intesa possono essere promossi e stipulati anche con OFA presenti su altri territori della Regione Campania, purché ritenute utili per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo 1 del presente regolamento.

La sottoscrizione degli atti d'intesa è vincolata al rispetto da parte delle OFA dei seguenti standard qualitativi minimi:

1. cura della formazione iniziale e permanente degli affidatari;
2. rispetto delle indicazioni fornite dai servizi sociali pubblici in ordine all'eventuale inidoneità delle famiglie e delle persone disponibili all'affidamento;
3. piena collaborazione con i servizi sociali pubblici e con la magistratura minorile e tutelare nella cura dei percorsi di affidamento familiare;

4. garanzia e promozione del rispetto della preminenza dei diritti dei minori nei confronti degli interessi delle famiglie d'origine e degli affidatari.

Art. 8) IL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO

INDIVIDUALIZZATO (PSEI)

Il PSEI deve essere elaborato e verificato/ridefinito in collaborazione con gli affidatari, con la famiglia di origine, ove possibile, e sentito il minore che abbia compiuto dodici anni di età o anche di età inferiore in misura della sua capacità di discernimento.

Alla progettazione socio-educativa individualizzata deve essere garantita altresì la partecipazione del/i genitore/i titolare/i della potestà genitoriale. In caso di esecutività di misure di limitazione della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice civile, va comunque garantito il consenso alla progettazione da parte del tutore e dei soggetti esercenti, in via sostitutiva, i doveri/poteri tutelari.

Il PSEI deve essere formulato esplicitando quanto previsto dalla Linee d'Indirizzo Regionali in materia.

Il PSEI deve altresì riportare:

- a) i criteri di *diagnosi* e di *valutazione* del rischio familiare ed il bilancio tra fattori di rischio e fattori di protezione tale da giustificare l'adozione del provvedimento di affidamento (interinale e, quindi, finalizzato al rientro) piuttosto che di altri interventi (definitivi e, quindi, finalizzati all'ingresso in una famiglia sostitutiva);
- b) *l'anamnesi* e *l'analisi* della situazione psico-socio-ambientale relativa al minore in affidamento e alla sua famiglia di origine;
- c) gli obiettivi ed i tempi dell'affidamento;
- d) il programma di assistenza alla famiglia di origine del minore, volto al tentativo di recupero di questa. Esso deve esplicitare chiaramente i titolari, i criteri ed i tempi per la valutazione delle risorse e delle competenze genitoriali, nonché i parametri per la valutazione del cambiamento, necessari alla formulazione della *prognosi* di rientro del minore;
- e) le modalità del rapporto tra gli operatori e le istituzioni scolastiche ed educative;
- f) misura del contributo mensile e spese rimborsabili a favore degli affidatari e le relative modalità di erogazione;
- g) modalità di stipula della polizza assicurativa;
- h) spesa complessiva del PSEI e individuazione della copertura finanziaria degli interventi previsti;
- i) individuazione dei componenti del SASF. assegnati al caso e, tra questi, del responsabile del caso.

Il P.S.E.I. deve essere sottoscritto da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora alla scadenza del termine non intervengano provvedimenti di cessazione o di proroga, l'affidamento resta in vigore e si procede alla tempestiva ri-definizione del PSEI, in attesa di ulteriori provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 9) DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI

I cittadini che vengono inseriti nell' "Anagrafe degli affidatari", di cui al presente regolamento, devono possedere i seguenti requisiti minimi previsti dalle "linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", nonché di assicurare un'adeguata sistemazione "logistica" al minore.

La famiglia affidataria si impegna a :

1. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
2. assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
3. sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i servizi o prescritte dall'autorità giudiziaria;
4. partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dai servizi, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
5. favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Gli affidatari hanno il diritto di:

1. essere preventivamente informati delle condizioni dell'affidamento che si propone loro;
2. essere coinvolti in tutte le fasi del progetto d'affidamento;
3. ricevere sostegno da parte dell'équipe del SASF e delle istituzioni che la stessa rappresenta, anche per l'accesso alle risorse territoriali di cui sono responsabili altre istituzioni;
4. ricevere un contributo, svincolato dal reddito e facilitazioni per l'accesso ai servizi, nonché di beneficiare della copertura di un'apposita polizza assicurativa per i danni subiti o causati dal minore in affidamento;
5. accesso gratuito, ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2001 art. 4, attraverso appositi accordi approvati dal Coordinamento istituzionale alle prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica per i minori e gli affidatari.

Agli affidatari deve essere inoltre garantito che i "tempi e gli spazi" previsti dal percorso di affidamento tengano conto delle esigenze di vita familiare.

Art. 10) DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

I genitori del minore, per i quali non siano esecutivi interventi di decadenza della potestà di cui all'art. 330 del Codice civile e salvo diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria, hanno diritto ad:

1. essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;

2. essere coinvolti in tutte le fasi del progetto d'affidamento e, nei limiti del possibile, ad essere previamente e gradualmente preparati, insieme agli eventuali ulteriori figli, alla fase di uscita ed a quella di rientro del minore affidato;
3. essere coinvolti in un programma di intervento ed aiuto volto al superamento dei problemi propri e del nucleo familiare;
4. mantenere durante l'affidamento familiare, se e come previsto dal progetto, i rapporti con il proprio figlio;

Hanno altresì il dovere di:

1. attivarsi per il superamento delle condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore, per favorirne il rientro in collaborazione con gli operatori dei servizi;
2. mantenere rapporti costanti e collaborativi con gli operatori per favorire il buon andamento dell'affidamento;
3. mantenere rapporti con gli affidatari e con il minore, tenendo conto d'eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e di quanto concordato dagli operatori del Servizio Sociale in relazione al progetto;
4. rispettare la privacy degli affidatari e del minore, in ottemperanza alla specifica legislazione in merito.

Art. 11) ABBINAMENTO MINORE/AFFIDATARIO

Per abbinamento minore/affidatario si intende il procedimento attraverso il quale viene individuato, tra gli iscritti nell'anagrafe d'Ambito e Regionale gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore.

Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto socio-educativo e si svolge in due fasi:

- a) il pre-abbinamento, svolto dall'equipe centrale del SASF, in cui si individuano uno o più potenziali affidatari idonei al caso;
- b) l'abbinamento vero e proprio, svolto unitamente dall'equipè centrale e ETI, in cui si individua un'unica coppia/persona affidataria, ritenuta maggiormente idonea.

Gli affidatari possono essere individuati anche da altri ambiti territoriali, tramite collaborazione con altri SASF o OFA presenti nel territorio regionale.

L'invito contenuto nelle Linee d'indirizzo regionali a privilegiare l'individuazione di nuclei affidatari caratterizzati da omogeneità sociale e da prossimità territoriale con la famiglia d'origine, va tenuto in conto nei limiti delle esigenze del caso e delle caratteristiche del PEI.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli abbinamenti che coinvolgono nuclei affidatari senza figli, specie se con domanda di adozione in corso, privilegiandone l'impegno in accoglienze di minori adolescenti e pre-adolescenti.

Art. 12) AFFIDAMENTO FAMILIARE PART-TIME

Laddove il PSEI lo preveda, è possibile disporre affidi part-time, che si svolgano soltanto per alcune ore della giornata, in alcuni giorni della settimana oppure durante brevi periodi di vacanza.

È possibile realizzare affidi part-time ai sensi delle “linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare”, di minori inseriti in strutture residenziali, purché l’équipe del SASF concordi con gli altri attori coinvolti uno specifico PEI.

Il contributo per gli affidi part-time può essere ridotto, sulla base di quanto previsto dal PEI e secondo le prescrizioni dell’art. 16 del presente regolamento.

Il SASF provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali infortuni subiti dai minori in affidamento part-time.

Art. 13) CASI PARTICOLARI

Il presente regolamento si applica anche ai “casi particolari” previsti dalle “linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare”.

In via sperimentale, e con risorse diverse da quelle previste dal presente regolamento per l’istituto dell’affidamento familiare, si prevede che l’accoglienza temporanea presso famiglie e persone singole possa avvenire anche a vantaggio di categorie diverse da quella minorile, ad es. gestanti, madri con figli, anziani ed handicappati. Le famiglie e le persone singole disponibili a tali forme di accoglienza devono essere preventivamente formate dal SASF ed indicate in un’apposita sezione dell’anagrafe, all’uopo attivata.

Art. 14) DEISTITUZIONALIZZAZIONE

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il SASF provvede, per ciascun minore residente nell’Ambito inserito in una Comunità residenziale, alla definizione di un nuovo progetto socio-educativo individualizzato che verifichi e disciplini le possibilità e le modalità di rientro del minore nella sua famiglia o di trasferimento in affidamento familiare.

Qualora tale rientro/trasferimento sia valutato non praticabile, tali ragioni dovranno per ciascun caso essere specificamente esplicitate in un’apposita relazione tenuta agli atti del SASF.

Nei nuovi casi di minori per i quali si rendesse necessario l’allontanamento dal nucleo familiare sarà valutata prioritariamente la possibilità di collocamento in affidamento familiare.

Ove questa non fosse possibile, con provvedimento motivato si ricorrerà all’inserimento dei minori nelle strutture residenziali gestite dall’Ufficio di Piano. Ove, per assenza di posti disponibili o per bisogni specifici dei minori, anche ciò non fosse praticabile, si provvederà all’inserimento in altre comunità residenziali privilegiando i servizi a maggiore connotazione familiare quali le case famiglia e le comunità educative di tipo familiare con personale stabilmente residente, mirando a limitare il ricorso a strutture gestite attraverso la turnazione delle figure educative solo a fronte di particolari esigenze del PEI.

Art. 15) RACCOLTA, TENUTA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

La raccolta, la tenuta, la ricezione e la trasmissione degli Atti e delle relazioni in originale, relativi ai minori coinvolti in percorsi di affidamento ed alle loro famiglie, avviene presso la sede del Servizio Sociale comunale di residenza.

L'Ufficio di Piano di Zona provvede alla raccolta e la tenuta degli Atti e delle relazioni in copia.

Il trattamento dei dati personali e sensibili inerenti tutte le persone coinvolte dai percorsi di affidamento familiare, saranno gestiti dai soggetti coinvolti nel SASF in conformità con la normativa vigente in materia di privacy.

Art. 16) RUOLO DEI COMUNI

L'emanazione dei provvedimenti di affidamento, la formulazione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi relativi all'intervento di affidamento familiare, oltre che i contatti con tutte le autorità competenti in materia di affidamento familiare è di competenza dei Dirigenti e/o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza dei minori.

I rispettivi comuni provvedono a garanzia del minore e degli/llo affidatari/o a stipulare:

- una polizza assicurativa per il minore;
- un contributo mensile al mantenimento del minore versando una somma mensile non inferiore al 45% del minimo vitale stabilito annualmente dall'INPS;
- l'importo necessario alla formazione delle famiglie affidatarie.

Art. 17) NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento si intende approvato in via sperimentale per una durata triennale.